



Comune di Castronovo di Sicilia

Città Metropolitana di Palermo

ORDINANZA N. 219/2021

IL SINDACO

PREMESSO CHE in data 21 febbraio 2012 il Sindaco pro tempore di questo Comune ha emanato l'ordinanza n. 40/12 per regolare in forma organica, la conduzione dei cani all'interno dell'area urbana in modo da garantire la tutela della salute, della pubblica e privata incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica;

PRESO ATTO dei recenti fenomeni di aggressione di cani di proprietà di privati ai percorritori della Magna Via Francigena;

CHE, sebbene ad oggi, lungo la tappa della MVF che attraversa il territorio di questo Comune non si sono registrati fenomeni di aggressione, si ritiene opportuno estendere l'ordinanza sopra citata anche all'esterno dell'area urbana;

VISTO il T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n. 1255;

VISTO il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria";

VISTA la L.R. n.15/2000, di attuazione della Legge del 14 agosto 1991, n. 281, recante misure per l'istituzione dell'anagrafe canina per la tutela degli animali da affezione e per la prevenzione del randagismo;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 12 gennaio 2007, n.7, "Regolamento esecutivo dell'art.4 della legge regionale 3 luglio 2000, n.15";

VISTO l'art. 2052 del Codice Civile che testualmente recita: "Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito".

VISTI gli art. 650, 672 e 727, come novellato dalla Legge 22 novembre 1993, n.473, del C.P.;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'Ordinanza del Ministero della salute 03.03.2009 "Tutela dell'incolumità pubblica all'aggressione di cani" pubblicata sulla G.U. n. 68 del 23.03.2009 e le modifiche apportate con l'Ordinanza del Ministero della Salute del 22 marzo 2011 pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 110 del 13 maggio 2011;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "T.U. degli EE.LL." e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il T.U.L.P.S. e ss.mm.ii;

VISTO il Regolamento di Polizia Urbana;

ORDINA

Il disposto dell'ordinanza n. 40/2012 si applica all'intero territorio comunale con la parziale modifica e/o integrazione dei seguenti articoli:

Art. 1 - Custodia dei cani

I proprietari devono assicurare la custodia dei loro cani e devono adottare tutte le misure adeguate per evitare la fuga e per prevenire situazioni di pericolo in danno di altri animali o di altre persone cittadini, in particolare:

- I conduttori, in luogo pubblico o aperto al pubblico, devono tenere i cani al guinzaglio il quale deve essere adeguato, in termini di robustezza, alla mole dell'animale.
- Il guinzaglio non deve superare la lunghezza di 1,5 m.
- I cani di grossa taglia, ovvero con un'altezza superiore ai 45 cm misurata al garrese o di peso superiore a kg 35, di età superiore a 6 mesi, devono, inoltre, essere muniti di apposita museruola.

- I conduttori in luogo pubblico o aperto al pubblico degli animali di cui al precedente capoverso devono avere un'età non inferiore agli anni 18.
- *I cani a custodia di abitazioni, fabbricati o giardini ed edifici rurali, la cui presenza deve essere segnalata all'esterno, non possono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio o il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada.*
- *I cani da guardia a luoghi e locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la cui presenza deve essere segnalata all'esterno, possono essere tenuti senza museruola soltanto se siano custoditi in appositi spazi recintati di almeno 08.00 mq. per ogni animale adulto o in casi particolari legati ad idonea catena agganciata con anello ad una fune di scorrimento di lunghezza non inferiore a 5,00 metri, in maniera che sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone e ad occasionali visitatori.*

Art. 2 - Detenzione di idonei strumenti di pulizia e raccolta delle deiezioni

E' fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nella conduzione degli stessi su aree pubbliche o aperte al pubblico:

- a) di munirsi, con obbligo di esibizione agli organi di vigilanza richiedenti, di kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura, per l'eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali;
- b) di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide del cane facendo uso dei suddetti strumenti.

Tali deiezioni dovranno essere depositate nei cestelli porta rifiuti, chiuse in idoneo contenitore o smaltite nella frazione umida dei rifiuti domestici.

Art. 3 – Obbligo di Iscrizione nell'anagrafe Canina e di Identificazione

I proprietari e/o i detentori di cani sono tenuti all'osservanza delle norme dettate dalla L.R. 15/2000 in tema di iscrizione degli stessi nell'anagrafe canina e di identificazione.

Art. 4 - Sanzioni

Fermo restando quanto previsto dal codice penale e dalla legislazione speciale in materia:

1. Per la mancata iscrizione del cane all'anagrafe canina ed il mancato inserimento del microchip di identificazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.3, commi 1 e 7, L.R. n.15/2000 e s.m. e i., si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria **da un minimo di € 86,00 ad un massimo di € 520,00;**
2. Per la mancata segnalazione alla competente azienda di sanità pubblica veterinaria della cessione a qualsiasi titolo dell'animale, del cambio della propria residenza e della morte dell'animale, ai sensi e per gli effetti dell'art.8, comma 2, riferite alle lettere a), b) e c) del comma 1, e comma 6, L.R. n.15/2000 e s.m. e i., si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria **da un minimo di € 86,00 ad un massimo di € 289,00;**
3. Per la mancata segnalazione alla competente azienda di sanità pubblica veterinaria della scomparsa dell'animale, ai sensi e per gli effetti dell'art.8, comma 2, riferite alla lettera d) del comma 1, si applicherà la sanzione amministrativa prevista dal comma 4 dell'art.9, L.R. n.15/2000 e s.m. e i., **da un minimo di € 578,00 ad un massimo di € 1.733,00;**
4. Per l'abbandono dei cani e di qualsiasi altro animale domestico o di affezione custodito, ai sensi e per gli effetti dell'art.9, commi 1, 2, 3 e 4, L.R. n.15/2000 e s.m. e i., si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria **da un minimo di € 578,00 ad un massimo di € 1.733,00;**
5. Per il mancato porto di tutta l'attrezzatura per la pulizia e l'asportazione degli escrementi dell'animale, da parte dei conduttori nelle pubbliche vie o in altro luogo aperto al pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art.17, commi 1 e 4, L.R. n.15/2000 e s.m. e i., si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria **da un minimo di € 28,00 ad un massimo di € 173,00;**
6. Per la mancata rimozione degli escrementi dell'animale, da parte dei conduttori nelle pubbliche vie o in altro luogo aperto al pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art.17, commi 2 e 5, L.R. n.15/2000 e s.m. e i., si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria **da un minimo di € 58,00 ad un massimo di €173,00;**
7. Per chi conduce il cane senza il guinzaglio, per chi utilizzata il guinzaglio di una misura maggiore di metri 1,50, per chi durante la conduzione del cane, se obbligato, non porta con sé la prevista museruola, per chi introduce cani in luoghi interdetti e per tutte le altre ipotesi di violazione di cui all'art. 1 della presente ordinanza, ai sensi e per gli effetti dell'art.7/bis del D.Lgs. 18 agosto 2000,

n.267 e s.m. e i., si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria **da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.**

8. *Per chi lascia il cane libero, senza custodia, ai sensi dell'Art. 672 Codice Penale è punito con la sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 258,00.*

IN CASO DI REITERAZIONE, NEL BIENNIO, DELLA STESSA VIOLAZIONE LA SANZIONE CORRISPONDENTE SARA' RADDOPPIATA-

Nel caso di violazione dell'art. 1, chi esercita la custodia del cane dovrà, senza ritardo, ottemperare ai termini della presente ordinanza. Nel caso d'inadempienza, l'organo di Polizia operante, per motivi di Pubblica Sicurezza, ha facoltà di interdire la circolazione dell'animale in luogo pubblico o aperto al pubblico, pena l'applicazione dell'art 650 del C.P. nei confronti del soggetto che in quel momento ha la custodia del cane;

Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano ai cani in servizio di guida per i non vedenti, per quelli in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco.

DISPONE

Che copia della presente Ordinanza venga trasmessa senza ritardo al Comando Polizia Municipale, al Sig. Prefetto di Palermo, al Comando Stazione Carabinieri, al Comando del Distaccamento Forestale di questo Comune, al Dipartimento di Prevenzione Veterinario – Unità Operativa Veterinari di Lercara Friddi, ASP 6.

La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante l'ordinaria pubblicazione e all'albo pretorio on line e con l'affissione di copia nelle sedi di esercizi pubblici e commerciali, sedi di circoli e sodalizi.

Le misure previste dalla presente Ordinanza saranno immediatamente esecutive ed applicabili.

Avverso il presente provvedimento entro 60 giorni dalla pubblicazione è ammesso ricorso al T.A.R. di Palermo, ovvero entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Regione.

Dalla Residenza Municipale, 22 novembre 2021



IL SINDACO
(Dott. Vito Sinatra)